

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
- II REPARTO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO -
- 2° Ufficio -

Indirizzo Postale: Via XX Settembre, 123/a – 00187 Roma

Posta elettronica: sgd@sgd.difesa.it

Posta elettronica certificata: sgd@postacert.difesa.it

PdC: Funz. Amm. Lilia Prastaro

Tel: 3/4166; r2u2s2@sgd.difesa.it

All: 1

OGGETTO: Legge di stabilità 2016. Nuove disposizioni inerenti il procurement delle pubbliche amministrazioni.

A: ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

1. Come noto, la legge di stabilità per il 2016 (*L. 28 dicembre 2015 nr. 208*) ha introdotto molteplici disposizioni suscettibili di incidere sulle attività di procurement delle pubbliche amministrazioni, alcune delle quali dirette a modificare il complesso degli obblighi gravanti sulle pubbliche amministrazioni nell'ambito del "Programma di razionalizzazione degli acquisti della PA", come recentemente riepilogati nella circolare del 4 agosto 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. A riguardo, nel rinviare ad un'attenta lettura del citato provvedimento normativo, si evidenziano, di seguito, le novità ritenute di maggior interesse.

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE DI ACQUISTI DI BENI E DI SERVIZI DI IMPORTO UNITARIO STIMATO SUPERIORE A 1 MILIONE DI EURO.

Il **comma 505**, al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa, ha introdotto taluni nuovi adempimenti da espletare in relazione agli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro.

In particolare, in merito a tali acquisti, si prevede che le amministrazioni pubbliche approvino, entro il mese di ottobre di ciascun anno, un programma biennale ed i suoi aggiornamenti annuali, indicanti le prestazioni oggetto di acquisizione, la quantità, le relative tempistiche ed, annualmente, le risorse finanziarie sottese al fabbisogno dell'anno di riferimento. Detti programmi dovranno essere comunicati alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione e pubblicati sul profilo del committente nonché sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l'Autorità nazionale anticorruzione.

Dunque, con riguardo agli acquisti in parola, viene modificata la prerogativa della pubblica amministrazione di redigere una programmazione di acquisti di beni e servizi in modo solo facoltativo (prevista dall'articolo 271 del D.P.R. 5 ottobre 2010 nr. 207 recante il "Regolamento attuativo del codice degli appalti").

Il comma 505, inoltre, precisa che la violazione dell'obbligo di programmazione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonché ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance.

Viene stabilito, inoltre, che le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti non possano ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni e che le amministrazioni pubbliche debbano **trasmettere i dati** di

programmazione di cui sopra al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Si evidenzia peraltro che il descritto quadro normativo andrà in prospettiva raccordato con le previsioni dell'emanando nuovo Codice degli appalti (cfr. in particolare art. 21 del testo approvato dal Consiglio dei Ministri in data 3 marzo 2016).

Si istituisce, infine, l'obbligo di **comunicare e pubblicare** con le medesime modalità nel loro testo integrale tutti i **contratti stipulati in esecuzione** del programma biennale e dei suoi aggiornamenti, fatta salva la tutela delle informazioni riservate di proprietà del committente o del fornitore di beni e servizi.

Quest'ultimo adempimento è prescritto anche in relazione ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di stabilità, aventi ad oggetto la fornitura alle amministrazioni pubbliche di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro. Si invitano pertanto le Stazioni appaltanti titolari di contratti rientranti nella previsione normativa di cui sopra ed in corso alla data di entrata in vigore della norma a dare adempimento al prescritto obbligo di comunicazione.

SOPPRESSIONE DELL'OBBLIGO DI RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER ACQUISTI AL DI SOTTO DEI 1000 EURO.

Il **comma 502**, perseguendo esigenze di celerità e semplificazione per gli acquisti di piccolo importo, ha circoscritto l'ambito di operatività dell'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di approvvigionarsi mediante mercato elettronico. Quest'ultimo obbligo infatti, oggi sussiste solo per gli acquisti il cui valore sia ricompreso tra i 1000 euro e l'attuale "soglia di rilevanza comunitaria", essendo stato soppresso per gli acquisti di importo inferiore ai 1000 euro.

A riguardo, si sottolinea la necessità di tener conto, anche nell'applicazione di tale norma, del noto divieto di frazionamento artificioso della spesa, sancito dall'art. 29, comma 4 del Codice degli Appalti, a mente del quale *"nessun affidamento può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato"*.

INCLUSIONE DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE NELL'AMBITO DI OPERATIVITA' DEGLI STRUMENTI CONSIP.

A mente del **comma 504**, ferme restando le disposizioni relative al c.d. "manutentore unico", per gli interventi manutentivi effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato, gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione. Pertanto, anche con riguardo a queste ultime attività occorrerà preliminarmente verificare la disponibilità di uno degli strumenti Consip prima di procedere ad eventuali approvvigionamenti autonomi.

NUOVE REGOLE PER L'APPROVVIGIONAMENTO AUTONOMO IN DEROGA ALL'OBBLIGO DI ADOPERARE LE "CONVENZIONI CONSIP".

A mente del **comma 510**, *"le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali."*

La citata norma persegue l'obiettivo di rafforzare l'acquisizione centralizzata allo scopo di conseguire una maggiore economicità ed efficienza negli approvvigionamenti di beni e servizi della Pubblica amministrazione.

A tal fine, la disposizione, in primo luogo, nel circoscrivere l'eccezione al generale obbligo di approvvigionamento mediante "convenzioni Consip", ne individua lo specifico presupposto sostanziale: che, il bene o il servizio oggetto della convenzione risulti "non idoneo", per mancanza di "caratteristiche essenziali" a soddisfare lo "specifico fabbisogno" dell'amministrazione.

La norma introduce, poi, un peculiare iter procedurale finalizzato all'approvvigionamento in autonomia: quest'ultimo, infatti, dovrà essere preliminarmente autorizzato dall'"organo di vertice amministrativo", che in ambito A.D. si ritiene possa essere individuato nel dirigente civile/militare preposto alla guida della singola stazione appaltante.

Nel provvedimento autorizzatorio bisognerà dar conto, con adeguata motivazione, degli specifici fabbisogni emergenti dal requisito operativo definito in relazione al singolo approvvigionamento, nonché di quali caratteristiche essenziali il bene o servizio da acquisire debba possedere ai fini del soddisfacimento dei citati fabbisogni, e di quali, tra queste caratteristiche manchino nel bene o servizio oggetto di una vigente convenzione, stipulata da Consip o altra centrale di committenza, nel settore in questione.

L'autorizzazione in parola, dovrà infine, essere trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti. In mancanza di specifica previsione del quadro normativo, e salvo diversa indicazione che dovesse provenire dagli organi di controllo, si suggerisce di provvedere a tale adempimento tempestivamente, non appena adottata l'autorizzazione.

RAZIONALIZZAZIONE DI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI.

Il **comma 512**, allo scopo di ridurre la spesa corrente per informatica al netto dei canoni per i servizi di connettività delle pubbliche amministrazioni, ha introdotto, in relazione gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di avvalersi di Consip (Accordi quadro e sistemi dinamici d'acquisizione) per i prodotti e servizi ivi disponibili. Tuttavia, il **comma 516** ha delineato uno specifico regime di eccezioni a tale generale obbligo. Infatti, a mente di quest'ultima disposizione, le stazioni appaltanti possono procedere ad approvvigionamenti autonomi nel settore informatico e della connettività, esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anti-corruzione e all'Agid.

Dunque, in questo specifico settore, anche nell'ipotesi della indisponibilità del servizio da acquisire presso Consip, sembrerebbe necessario munirsi di specifica autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo, a differenza di quanto accade, negli altri settori, allorché si intenda procedere autonomamente per mancanza di un'idonea convenzione Consip.

Infatti, con riguardo a quest'ultima ipotesi, il sopra citato comma 510 non sembra richiedere alcuna apposita autorizzazione per procedere autonomamente. Tale opinione è supportata dalla formulazione della norma, la quale presuppone, ai fini dell'autorizzazione, una comparazione tra le caratteristiche essenziali necessarie al soddisfacimento dello specifico fabbisogno e quelle proprie del bene o servizio "oggetto della convenzione". In assenza di convenzione, mancherebbe uno dei due termini di paragone.

Ulteriore profilo di specialità, per il settore dell'informatica e connettività, riguarda la possibilità che l'autorizzazione ad evitare il ricorso alle centrali di committenza sia ancorata a - generiche - ragioni di necessità ed urgenza e ad esigenze di continuità dell'azione amministrativa, del pari da giustificare nel provvedimento autorizzativo.

Ultimo elemento di specificità di natura procedurale è dato infine dall'obbligo di comunicare gli approvvigionamenti autonomi, in tale settore, all'Autorità nazionale anti-corrruzione ed all'Agid.

All'Agenzia per l'Italia digitale è, altresì, demandata la predisposizione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, contenente, per ciascuna amministrazione, l'elenco di beni e servizi informatici e di connettività e relativi costi, sulla cui base Consip -e gli altri soggetti aggregatori- programmeranno gli acquisti di tale settore promuovendo l'aggregazione della domanda.

Ai sensi del **comma 517** la mancata osservanza delle citate disposizioni in materia di acquisti informatici rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI RELATIVI A DETERMINATE CATEGORIE MERCEOLOGICHE (ENERGIA ELETTRICA, GAS, CARBURANTI ED ALTRE).

Il **comma 494**, modificando l'art. 1 comma 7 terzo e quarto periodo del D.L 6 luglio 2012 n.95, rafforza il già sussistente obbligo per le amministrazioni di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro ovvero attraverso i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A, con riguardo alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile.

Tale rafforzamento, anch'esso finalizzato ad una maggiore efficienza ed economicità degli approvvigionamenti attraverso, tra l'altro, la riduzione dei prezzi unitari d'acquisto ed i conseguenti risparmi di spesa, viene perseguito in molteplici modi: in primo luogo, la possibilità di approvvigionarsi dei citati beni e servizi in maniera autonoma viene limitata rispetto al passato, poiché viene circoscritta ai casi in cui il prezzo ottenuto dall'amministrazione risulti inferiore **di almeno il 10%** per talune categorie e **di almeno del 3%**, per altre categorie, rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni o accordi quadro Consip.

Inoltre, viene conservato l'obbligo di condizione risolutiva del contratto medesimo, salva la disponibilità da parte del contraente all'adeguamento delle condizioni contrattuali ai migliori corrispettivi, in caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip che contempli condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai corrispettivi indicati nel contratto precedentemente concluso.

In ogni caso, la norma richiede la trasmissione all'Autorità nazionale anticorrruzione di tutti i contratti stipulati in autonomia nelle sopracitate categorie merceologiche.

Da ultimo, la nuova disposizione individua un periodo sperimentale di tre anni (dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019), in cui non si applica la deroga che prevede la possibilità di effettuare acquisti autonomi nelle categorie merceologiche in merito. Tale esclusione, nei settori considerati, della c.d. "*outside option*" (cioè della possibilità per le amministrazioni di prescindere dalle convenzioni) è probabilmente collegata alla considerazione che tale opzione, se da un lato consente ad alcune amministrazioni di ottenere prezzi più bassi rispetto alle stesse convenzioni, dall'altro rischia di ridurre il grado di competizione in gara, a danno di tutte le amministrazioni aderenti alle convenzioni.

RAFFORZAMENTO DEI PARAMETRI PREZZO-QUALITA'

Con la finalità di rafforzare l'obbligo di adesione alle convenzioni ovvero incrementare l'utilizzo dei parametri prezzo-qualità, il comma **517** rinvia ad un decreto del Ministero dell'economia e finanze, sentita l'Anac, la definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip. I valori delle caratteristiche essenziali ed i relativi prezzi delle convenzioni stipulate, verranno pubblicati nel sito istituzionale del Ministero

dell'Economia e nel portale degli acquisti in rete e costituiranno i parametri prezzo-qualità di cui all'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999.

Con l'occasione si evidenzia, infine, che, oltre agli obblighi sopra descritti, nonché a quelli discendenti dal complesso di disposizioni previgenti in materia di programma di razionalizzazione degli acquisti (compendiati nella Circolare del Ministero dell'economia e finanze citata in premessa), un analogo obbligo di ricorrere alla Consip per lo svolgimento delle procedure di acquisto, grava sulle amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, con riguardo alle categorie merceologiche ed alle soglie da ultimo individuate nel DPCM 24 dicembre 2015. Il comma 4 del citato art. 9 specifica che l'Anac non rilascerà il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore, per le sopramenzionate categorie di beni e servizi e sopra le relative soglie.

L'obbligo in parola grava sulle amministrazioni statali a decorre dal 19 febbraio 2016.

IL DIRETTORE DEL II REPARTO
(Dir. Gen. dr. Giuseppe QUITADAMO)

ELENCO INDIRIZZI

STATO MAGGIORE DIFESA Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio	<u>ROMA</u>
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa	<u>SEDE</u>
STATO MAGGIORE DELLA MARINA Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa	<u>ROMA</u>
STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa	<u>ROMA</u>
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>ROMA</u>
COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA MILITARE	<u>ROMA</u>
COMANDO LOGISTICO DELLA MARINA MILITARE	<u>NAPOLI</u>
DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE E.I.	<u>FIRENZE</u>
DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE A.M.	<u>BARI</u>
DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE M.M.	<u>TARANTO</u>
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE	<u>ROMA</u>
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE	<u>ROMA</u>
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI	<u>ROMA</u>
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA	<u>ROMA</u>
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI	<u>ROMA</u>
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI	<u>ROMA</u>
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIGABILITA'	<u>ROMA</u>
DIREZIONE INFORMATICA, TELEMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE	<u>ROMA</u>
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO	<u>ROMA</u>
DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE INTERFORZE	<u>ROMA</u>

e, per conoscenza:

GABINETTO DEL MINISTRO	<u>ROMA</u>
GABINETTO DEL MINISTRO Ufficio Legislativo	<u>ROMA</u>
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	<u>SEDE</u>
UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE	<u>SEDE</u>
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO C/O M.D.	<u>SEDE</u>
UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI	<u>ROMA</u>
RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DIFESA	<u>SEDE</u>

e per diramazione interna:

UFFICIO GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA	<u>SEDE</u>
V REPARTO	<u>SEDE</u>
II REPARTO:	
I Ufficio	<u>SEDE</u>
III Ufficio	<u>SEDE</u>
IV Ufficio	<u>SEDE</u>
Segreteria	<u>SEDE</u>
Servizio Analisi dei costi di produzione industriale e benchmarking	<u>SEDE</u>
Servizio controllo esportazioni - Legge 185/90 e rapporti con R.G.S.	<u>SEDE</u>
Servizio Registro Nazionale delle Imprese	<u>SEDE</u>